

ACCORDO

PER LE INTEGRAZIONI SALARIALI A FAVORE DEGLI APPRENDISTI

Bolzano, addì 17.12.2008

tra

il Collegio dei Costruttori Edili della Provincia Autonoma di Bolzano / Kollegium der Bauunternehmer der Autonomen Provinz Bozen, rappresentato dal Presidente Sig. Alex Rella, dal Sig. Thomas Ausserhofer, dal Sig. Roberto Caser, dal Sig. Renzo De Luca, dal Sig. Albrecht Marx e dall'Ing. Vittorio Repetto, assistiti dal Segretario Dr. Josef Negri e dalla Dott.ssa Mariaclara Pagano

e


la FLC/LFB - FEDERAZIONE LAVORATORI COSTRUZIONI/ LANDES-FÖDERATION DER BAUARBEITER, costituita da:

- FeNEAL-UIL/SGK rappresentata dal Segretario Generale Maurizio D'Aurelio e dai signori Oskar Sigolotto, Michele Pavan, Heinrich Zelger e Artan Mullajmeri
- FILCA-CISL/SGB rappresentata dal Segretario Generale Dr. Michele Buonerba dai Segretari Heinrich Federspieler, Georg Plaickner e Wilma Huber;
- FILLEA-CGIL rappresentata dal Segretario Generale Provinciale Giuseppe Terranova e dai signori Richard Mair, Irmgard Gamper, Stefano Parricchini;

l'UNIONE SINDACATI AUTONOMI SUDTIROLESÌ – Sezione Edili USAS / AUTONOMER SUDTIROLER GEWERKSCHAFTBUND - ASGB BAU, rappresentata dal signor Werner Blaas;

⇒ visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini stipulato in data 20 maggio 2004;

⇒ visto l'accordo del 18 giugno 2008 di rinnovo del suddetto CCNL, ed in partico-



lare le ivi previste prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti;


si stipula

il seguente accordo.

A partire del 1° gennaio 2009 gli apprendisti operai regolarmente iscritti alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, di un trattamento economico equivalente a quello della Cassa Integrazione Guadagni (nei limiti della misura massima dell'80% e ferma restando l'applicazione dei massimali di legge previsti annualmente per l'istituto in parola). La prestazione non potrà in ogni caso superare le 150 ore annue per ciascun apprendista.

Limitatamente all'anno 2009 la prestazione verrà liquidata direttamente dalla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano. La richiesta dell'impresa potrà essere inviata alla stessa Cassa Edile a partire dal momento in cui l'apprendista sarà stato assente per sospensione o riduzione dell'attività produttiva per eventi meteorologici per almeno 150 ore, ma comunque non oltre il 31.01.2010. Nella domanda l'impresa dovrà indicare, oltre agli estremi dell'apprendista ed ai propri dati, il cantiere nel quale l'apprendista risultava occupato ed i periodi nei quali risultava sospesa o ridotta l'attività lavorativa. La Cassa Edile effettuerà successivamente le opportune verifiche di approvazione delle domande di CIG presentate per gli operai per i medesimi periodi e per la medesima zona di lavoro e provvederà tempestivamente alla liquidazione dell'importo spettante all'apprendista.

Qualora non venga presentata domanda entro il mese successivo all'autorizzazione al trattamento di integrazione salariale da parte della competente commissione CIG



l'importo dovuto all'apprendista rimarrà interamente a carico dell'impresa presso la quale l'apprendista risultava in forza al momento della sospensione lavorativa.

Per gli anni successivi, ovvero a partire dal 1° gennaio 2010, l'impresa provvederà direttamente all'erogazione all'apprendista del controvalore lordo corrispondente alle ore di integrazione salariale per eventi meteorologici, nei limiti di 150 ore annue, fermo restando la necessaria parallela approvazione della CIG per gli altri operai attivi sul cantiere in cui era attivo anche l'apprendista.

In deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del 18/6/2008, le imprese edili industriali, che impieghino o meno lavoratori con contratto di apprendistato, sono esonerate dal versamento del contributo dello 0,30% della retribuzione percepita dall'apprendista, sia per l'anno 2009 che per gli anni successivi. Per il 2009 l'onere viene dunque posto a carico della Cassa Edile, per gli anni successivi questo è posto direttamente a carico dell'impresa.

Per tutto quanto qui non esplicitamente previsto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel CCNL 18/6/2008 in materia di prestazioni aggiuntive agli apprendisti.

Letto, confermato e sottoscritto

p. Il COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI

p. La FLC/LFB

p. L' ASBG BAU

**AUTONOMER SÜDTIROLER
GEWERKSCHAFTSBUND - ASGB**
Bindergasse 30 - Tel. 0471/308200
39100 BOZEN

**FILCA CISL
SGB/BAU-HOLZ**
Via Siemens-Straße 23
39100 Bolzano-Bozen